



**CONF SERVIZI**  
CISPEL Lombardia

Rozzano, 03 agosto 2018  
Prot. GV/vp/mc n. 420/2018

**Spettabile**

ARERA

Direzione Mercati Retail e Tutele dei  
consumatori di energie

Piazza Cavour, 5  
20121 Milano

via mail: [mercati-retail@arera.it](mailto:mercati-retail@arera.it)

**Oggetto: Documento per la consultazione 385/2018/R/EFR del 12 luglio 2018  
"Orientamenti inerenti la definizione del contributo tariffario nell'ambito del  
meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica".**

**Osservazioni e suggerimenti di Confservizi CISPEL Lombardia – Associazione delle  
imprese dei servizi pubblici locali della Regione Lombardia**

## **1. Risposta a quesiti Q1, Q3, Q5 e Q6**

*Q1 Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito all'opportunità di non prevedere più la correlazione tra il contributo definitivo e un contributo di riferimento, sinora reso noto contestualmente all'inizio dell'anno d'obbligo? E all'opportunità di non prevedere coefficienti atti a introdurre inerzia con cui i contributi tariffari tengono conto dei prezzi di scambio?*

Si esprime parere favorevole in merito sia all'opportunità di non prevedere la correlazione tra contributo definitivo e contributo di riferimento, sia all'opportunità di non prevedere coefficienti atti a introdurre l'inerzia con la quale il contributo tariffario tiene conto dei prezzi di scambio. Tuttavia, tale seconda posizione rimane valida unitamente a quanto suggerito al successivo quesito Q3, in relazione ai contratti bilaterali.

*Q3 Si condivide l'opinione dell'Autorità di tenere conto, ai fini della determinazione del contributo erogato, solo delle transazioni avvenute, mensilmente, tramite accordi bilaterali all'interno di un intervallo di prezzo rispetto alla media rilevante del mese precedente, oltre che del disposto normativo? Quale tra i valori indicati per la definizione dell'intervallo di prezzo rilevante per gli scambi tramite bilaterali si ritiene maggiormente opportuna?*

Preso atto dell'analisi effettuata dall'Autorità in merito ai quantitativi di titoli scambiati con contratti bilaterali, e dei relativi prezzi, si ritiene opportuno che non si debba tenere conto dei prezzi di tali contratti.

Questo in ragione del fondato pericolo che possa crearsi una netta disparità di trattamento tra le varie società di distribuzione del gas, a vantaggio dei grandi gruppi industriali integrati,

i quali possono approvvigionarsi di titoli di efficienza energetica a condizioni di favore, anche attraverso società controllate o facenti parte del medesimo gruppo. I piccoli distributori gas, tra i quali la società scrivente, sarebbero invece costretti ad utilizzare l'unico vero strumento in loro possesso (mercato telematico), ovvero dovrebbero stipulare contratti bilaterali con intermediari (trader, Esco).

In alternativa, e solo se si ritiene di dover comunque considerare i prezzi dei contratti bilaterali, si suggerisce di considerare, ai fini della definizione dell'eventuale prezzo rilevante mensile dei bilaterali, esclusivamente quelli conclusi a un prezzo inferiore a Euro 250/TEE e che non siano al di fuori dell'intervallo compreso tra il prodotto del **prezzo medio di borsa rilevato nella sessione del mese precedente** e una variazione massima.

Inoltre, si ritiene opportuno identificare nel valore del **6%** tale variazione massima. Il valore del 6% è ottenuto ipotizzando inizialmente un prezzo medio di borsa pari esattamente ad Euro 250/TEE, con un delta in aumento (o in diminuzione) pari ad Euro 15/TEE (differenza massima accumulabile tra l'acquisto di titoli non derivanti da progetti, emessi dal GSE, ed il valore del contributo tariffario).

*Q5 Si condivide la formula indicata per la definizione del contributo tariffario da erogarsi a valere sui TEE utilizzati dai distributori per adempiere ai propri obblighi?*

Per quanto esposto al punto precedente, si ritiene di non condividere l'utilizzo della formula nella versione proposta.

*Q6 Si condividono gli intendimenti dell'Autorità in merito alla possibilità di anticipare gli adempimenti degli anni d'obbligo in occasione della finestra del 30 novembre? Si condivide la scelta di definire una tantum il contributo da erogarsi in acconto, come proposto nel documento?*

Si condividono entrambe le proposte.

Il Direttore Generale

Dott. Giuseppe Viola

